

BOZZA DI LETTERA DA TRASMETTERE AL MINISTRO DA PARTE
DEGLI ORDINI REGIONALI

On. Antonio DI PIETRO
Ministro delle Infrastrutture
Piazzale Porta Pia 1
00198 ROMA

OGGETTO: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Egregio Sig. Ministro,

in vista dell'imminente termine entro il quale dovrebbe trovare piena applicazione il *Codice dei contratti pubblici*, desideriamo comunicarLe la fortissima preoccupazione che vivono i progettisti italiani per la possibile entrata in vigore della procedura dell'appalto integrato generalizzato.

A nostro avviso, l'applicazione generalizzata dell'appalto integrato rappresenta un evidente e serio pericolo sia per la *qualità del progetto* che per la *capacità concorrenziale* dei prestatori di servizi, ovvero due dei principi posti a fondamento dell'intero *Codice* (art. 2, comma 1).

Inoltre tale applicazione di fatto spinge l'amministrazione pubblica a mettere nelle mani della sola impresa la gestione di delicatissime responsabilità non solo di rilevante interesse economico, ma soprattutto ambientale e paesaggistico con possibili rischi anche di ordine giudiziario, come insegna la recente storia del nostro paese.

Ci rivolgiamo a Lei in quanto ben conosce tali rischi sino a spingerLa negli scorsi mesi a sospendere per ben due volte l'introduzione di tale procedura.

Queste stesse nostre preoccupazioni sono note in tutta Europa e determinano sospensioni o significative limitazioni della procedura nei nuovi Codici dei LLPP dei rispettivi paesi membri in recepimento della Direttiva 18/2004.

Il mantenimento della centralità ed unitarietà della progettazione, che normalmente deve essere distinta dalle successive fasi di esecuzione dell'opera, è un criterio già adottato ad esempio dalla Francia che, all'art. 37 del Decreto n. 2006/975 del 1° agosto 2006, recante "*Codice degli appalti pubblici*", così recita: "*le stazioni appaltanti ... non possono ricorrere ad un appalto di concessione-realizzazione, quale ne sia l'ammontare, se non per motivi di ordine tecnico che rendono necessaria l'associazione dell'imprenditore agli studi progettuali dell'opera.*"

Questi motivi sono legati alla destinazione (intesa come luogo) o alla messa in opera tecnica dell'opera. Sono concernenti a questo delle operazioni le cui finalità maggiori siano un'attività produttiva il cui processo condizioni il progetto, o la realizzazione e messa in opera di operazioni le cui caratteristiche, quali le dimensioni eccezionali o le difficoltà tecniche particolari, esigono di fare appello a mezzi e a tecniche proprie degli operatori economici.”

All'art. 53 del Codice si prospettano due ipotesi entrambe negative, di cui quella prevista alla lett. b) prevede l'affidamento dell'appalto dei lavori e della progettazione sulla base del progetto definitivo, mentre la seconda, prevista alla lett. c), prevede l'affidamento dell'appalto dei lavori e della progettazione sulla base del solo progetto preliminare; quest'ultima soluzione è in assoluto la peggiore.

Con esse, di fatto, la possibilità di porre ad appalto la progettazione insieme all'esecuzione dei lavori viene ammessa senza più limitazioni, salvo – per il momento – generici obblighi di motivazione in capo alle stazioni appaltanti “*in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche*”.

L'Ordine dei Geologi della Regione di, coerentemente con i principi e le motivazioni a Lei già esposti dal Consiglio Nazionale dei Geologi, considera indispensabile una opportuna modifica dell'art. 53 comma 2, punti b) e c), compatibilmente con le valutazioni sopra esposte, utilizzando eventualmente anche l'opportunità di una proroga all'entrata in vigore dello stesso.

RingraziandoLa per l'attenzione ci è gradito porgerLe i più cordiali saluti.